REGOLAMENTO (CEE) N. 750/68 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1968

che stabilisce le disposizioni generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede il rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio per alcuni zuccheri ; che, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25 dello stesso regolamento, deve trattarsi di zuccheri prodotti nell'ambito della quota massima ;

considerando che la base finanziaria di tale rimborso forfettario è costituita da un contributo a carico dei fabbricanti e che, nel fissare l'importo di tale contributo, accorre pertanto attenersi al principio dell'uguaglianza tra la somma dei rimborsi effettuati e la somma dei contributi riscossi ;

considerando che l'applicazione del sistema di rimborso riguarda soltanto zuccheri fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità ; che per far rispettare tale regola si rende necessario un controllo ; che conformemente agli usi vigenti nel settore dello zucchero, il magazzinaggio si effettua principalmente al livello dei fabbricanti ; che, per tener conto di quanto precede, è opportuno riservare, in linea di principio, il rimborso ai fabbricanti proprietari dello zucchero immagazzinato ;

considerando tuttavia che in alcuni Stati membri la funzione di immagazzinatore di zucchero è esercitata da talune attività collaterali che, per quanto riguarda il rimborso, sono assimilate da tali Stati membri a quella di fabbricante ; che tali attività non possono pertanto essere escluse dal beneficio del rimborso ;

considerando che l'organismo d'intervento si trova in generale nella necessità di immagazzinare gli zuccheri per i quali è intervenuto e che deve quindi beneficiare del rimborso allo stesso titolo del fabbricante ; che, tuttavia, in ragione della situazione particolare dell'organismo d'intervento, è opportuno limitare il periodo per il quale è accordato un rimborso ;

considerando che il rimborso non può essere accordato senza una possibilità di controllo ; che è dunque necessario provvedere al riconoscimento dei luoghi di magazzinaggio ; che per tale motivo occorre prevedere che il rimborso venga effettuato dallo Stato membro nel cui territorio si trova lo zucchero immagazzinato ;

considerando che è opportuno disporre di un modo di calcolo dei rimborsi basato su periodi che permettano di rilevare il movimento delle scorte ;

considerando che la situazione particolare dello zucchero in corso di trasporto all'inizio di un mese può rendere necessarie misure speciali ; che è opportuno che tali misure siano determinate nello stesso modo delle disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, vale a dire secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE ;

considerando che il rimborso è il compenso per le spese di magazzinaggio necessariamente assunte ; che all'atto della fissazione dell'ammontare del rimborso si devono pertanto prendere in considerazione gli oneri piú rilevanti che intervengono nelle spese di magazzinaggio ;

considerando che all'atto dello smercio dello zucchero può essere stabilito un controllo efficace della fabbricazione ; che è opportuno riscuotere il contributo alla fase del fabbricante ; che per necessità amministrative è opportuno prevedere la riscossione di tale contributo durante il periodo compreso tra il momento dello smercio e la fine del mese successivo ;

considerando che l'importo esatto del contributo può essere stabilito soltanto dopo un certo periodo e che si deve quindi basare tale importo su previsioni che devono essere adeguate in funzione dei risultati delle campagne precedenti ;

considerando che dal 1° luglio 1968 gli organismi d'intervento hanno l'obbligo di acquistare gli zuccheri loro offerti dai fabbricanti ; che il rimborso delle spese di magazzinaggio costituisce una misura destinata ad evitare in tutto o in parte l'intervento tramite acquisto ; che è pertanto necessario prevedere il rimborso per i quantitativi di zucchero che si trovano in libera pratica e in giacenza presso i fabbricanti il 1° luglio 1968 ; che, ai fini del presente regolamento, è dunque opportuno considerare tali quantitativi come prodotti nell'ambito della quota massima della campagna saccarifera 1968/1969 ; che occorre di conseguenza riscuotere da detti fabbricanti, al momento dello smercio di detti quantitativi, il contributo applicabile durante tale campagna ;

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

considerando che l'instaurazione del sistema comunitario di compensazione delle spese di magazzinaggio comporterà alcune incidenze economiche per il fatto che attualmente tale sistema non esiste in taluni Stati membri ; che pertanto occorre prevedere un periodo di transizione per il rimborso ai beneficiari diversi dai fabbricanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il rimborso è effettuato dallo Stato membro nel cui territorio si trova lo zucchero immagazzinato, entro un termine massimo.

Articolo 2

1. Il rimborso è accordato :

a) ad ogni fabbricante di zucchero che beneficia di una quota di base,

b) ad ogni raffinatore di zucchero,

c) ad ogni macinatore, agglomeratore, canditore, riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio è situato il suo stabilimento,

d) ad ogni commerciante specializzato nel settore dello zucchero e riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio è situato il suo stabilimento,

e) ad ogni organismo d'intervento,

a condizione che siano proprietari dello zucchero oggetto del magazzinaggio all'inizio del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. I riconoscimenti sono concessi in base a talune condizioni.

3. Tuttavia, in caso di magazzinaggio da parte dell'organismo d'intervento di uno zucchero che ha fatto oggetto di misure d'intervento, il rimborso è limitato ad un periodo massimo.

Articolo 3

1. Il rimborso è accordato soltanto per quantitativi di zucchero bianco e greggio, non denaturati, prodotti nell'ambito della quota massima e immagazzinati in un magazzino riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio esso si trova.

In circostanze particolari possono essere adottate speciali disposizioni, secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE, per lo zucchero in corso di trasporto all'inizio del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Il riconoscimento è concesso in base a talune condizioni.

Articolo 4

1. Il calcolo del rimborso è effettuato sulla base di rilevazioni mensili delle quantità immagazzinate.

2. Il quantitativo da prendere in considerazione per un mese è pari alla media aritmetica dei quantitativi di zucchero che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese di cui trattasi.

Articolo 5

L'ammontare del rimborso è fissato per mese e per unità di peso prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese di assicurazione e le spese specifiche di magazzinaggio.

Articolo 6

1. Il contributo è fissato in modo che, per una campagna saccarifera, la somma prevedibile dei contributi sia uguale alla somma prevedibile dei rimborsi.

2. Quando, per una campagna saccarifera, la somma dei contributi riscossi non è uguale alla somma dei rimborsi effettuati, la differenza è riportata ad una campagna saccarifera ulteriore.

Articolo 7

Lo Stato membro riscuote il contributo da ogni fabbricante di zucchero per i quantitativi di zucchero bianco e greggio prodotti nell'ambito della sua quota massima.

Articolo 8

Il contributo è dovuto ad una data, determinata dallo Stato membro di cui trattasi, compresa tra il giorno dello smercio dello zucchero in questione e la fine del mese che segue quello dello smercio.

Articolo 9

L'ammontare del contributo per unità di peso è calcolato nella seguente maniera :

la somma del rimborsi prevedibili per la campagna saccarifera di cui trattasi è aumentata o, secondo i casi, diminuita dei riporti di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Il risultato è diviso per il quantitativo di zucchero prevedibilmente smerciato durante tale campagna saccarifera, prodotto nell'ambito delle quote massime.

Articolo 10

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, fino al 30 settembre 1968 il rimborso è accordato soltanto ai fabbricanti di zucchero che beneficiano di una quota di base.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 7 e 9, i quantitativi di zucchero fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità, immagazzinati il 1° luglio 1968 da fabbricanti che beneficiano di una quota di base, sono considerati come prodotti nell'ambito della quota massima della campagna saccarifera 1968/1969.

Il presente regolamento non è tuttavia applicabile ai quantitativi di zucchero che, a norma delle disposizioni comunitarie, si trovano al 1° luglio 1968 sotto un controllo doganale o sotto un controllo amministrativo dalle garanzie equivalenti.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 18 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE